



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 215
del 22 giu. 2012

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors; approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 19/04/2012
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

L'anno duemila duo duci il giorno Venerdì alle ore 13,15
del mese di Giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta l'Assessore Aufiano Michele Tasca

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott. Giovanni Cosentini		si
2) ing. Mario Addario	si	
3) sig. Venerando Suizzo	si	
4) sig.ra Vita Migliore	si	
5) geom. Francesco Barone	si	
6) rag. Michele Tasca		

Assiste il

Segretario Generale dott.

Benedetto Buscemi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di pari oggetto n. 53630 del 18/06/2012 allegata al presente atto; Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 19/04/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'installazione e gestione dei dehors; Preso atto che in sede di applicazione del citato regolamento alcune disposizioni si sono rilevate eccessivamente limitative rispetto alle possibilità di installare dehors; Preso atto, in particolare, che tali limitazioni sono state individuate nelle disposizioni che prevedevano:

1. il divieto di posizionare dehors a una distanza inferiore a metri 1,50 dai passi carrabili autorizzati (art.5, comma 7 del regolamento dehors)
2. il divieto di posizionare dehors allorquando lo stesso occupa parte della carreggiata lasciando uno spazio al transito dei veicoli inferiore a metri 3,50 (art.6, comma 7 del regolamento dehors)

Preso, altresì, atto che problematiche sono sorte in merito all'interpretazione delle disposizioni di attuazione del piano particolareggiato, riguardanti il versamento della cauzione, recepite dall'art.7, comma 15 del regolamento dehors, e che tale problematica si può risolvere interpretando tali disposizioni nel senso di prevedere il versamento della cauzione solo nel caso di dehors stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno e conseguentemente prevedendo in tali ipotesi la redazione di apposito verbale prima della loro installazione in contraddittorio con il competente Ufficio Técnico;

Preso atto, inoltre, che problematiche interpretative sono sorte in merito all'art.5, comma 4, punto 2, del regolamento dehors nella parte in cui vieta l'installazione dei dehors sulla parte di sede stradale dove l'ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietati e ciò in quanto la detta disposizione non è stata collegata con il successivo comma 8 dello stesso articolo, che consente l'occupazione del suolo pubblico nei casi in cui l'occupazione insista in zone a traffico limitato o in aree pedonali urbane;

Verificato, inoltre, che il regolamento dei dehors prevede una incongruenza all'art.5 , comma 4 punto 3 in quanto da un lato vieta l'installazione dei dehors nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n.42 del 22/01/2004 e dall'altro prevede che dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni Culturali;

Rilevato, ancora, che molti operatori commerciali hanno ritenuto particolarmente gravosa la stipula di una polizza fideiussoria nonché hanno ritenuto eccessivamente oneroso ripresentare la documentazione tecnica necessaria al rilascio di occupazione di suolo pubblico per i vari rinnovi o proroghe ;

Atteso che nell'emanazione di norme regolamentari vanno osservati i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo;

Atteso che il rispetto di tali principi impone che la P.A. utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire e che tenga conto degli altri interessi con cui lo stesso può venire in conflitto e impone altresì che la P.A. adotti la soluzione più idonea a recare il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti;

Ritenuto, alla luce dei detti principi, che le incongruenze rilevate, che i citati divieti all'installazione dei dehors e la problematica del versamento della cauzione provvisoria

nonché le agevolazioni in caso di istanze di rinnovo o proroghe possano trovare soluzioni con le modifiche al regolamento per la installazione e gestione dei de hors di cui alla allegata proposta , che salvaguardano, in ogni caso, le finalità pubbliche alla sicurezza della circolazione stradale al transito dei mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti etc.. e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione del suolo pubblico .

Considerato, pertanto , di condividere le soluzioni di cui alla allegata proposta di modifica al regolamento per la installazione e la gestione dei Dehors approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012

Visti i pareri favorevoli sulle proposte espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del servizio;
- per la regolarità contabile da responsabile del servizio di ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. *Proporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera che preveda :*

- a) Modificare il vigente Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors, approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012, secondo quanto indicato nella parte espositiva del presente atto;
- b) Dare atto , conseguentemente , che il testo del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei Dehors a seguito delle modifiche apportate è quello allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- c) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa

• Propone parte integrante .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
26 GIU. 2012 fino al 11 LUG. 2012 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, il

26 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottosposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26 GIU. 2012 al 11 LUG. 2012 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

26 GIU. senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.


Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

26 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Licita)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 215 del 22 GIU. 2012

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	IX
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	

Prot n. 53630 Sett. IX del 18/06/12

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: modifica del Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 19/04/2012

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

Il sottoscritto, dr. Santi Distefano, dirigente del Settore IX Sviluppo Economico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 19/04/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'installazione e gestione dei dehors;

Preso atto che in sede di applicazione del citato regolamento alcune disposizioni si sono rilevate eccessivamente limitative rispetto alle possibilità di installare de hors;

Preso atto, in particolare, che tali limitazioni sono state individuate nelle disposizioni che prevedevano:

1. il divieto di posizionare dehors a una distanza inferiore a metri 1,50 dai passi carrabili autorizzati (art.5, comma 7 del regolamento dehors)
2. il divieto di posizionare dehors allorquando lo stesso occupa parte della carreggiata lasciando uno spazio al transito dei veicoli inferiore a metri 3,50 (art.6, comma 7 del regolamento dehors)

Preso, altresì, atto che problematiche sono sorte in merito all'interpretazione delle disposizioni di attuazione del piano particolareggiato, riguardanti il versamento della cauzione, recepite dall'art.7, comma 15 del regolamento dehors, e che tale problematica si può risolvere interpretando tali disposizioni nel senso di prevedere il versamento della cauzione solo nel caso di dehors stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno e conseguentemente prevedendo in tali ipotesi la redazione di apposito verbale prima della loro installazione in contraddittorio con il competente Ufficio Tecnico;

Preso atto, altresì, che problematiche interpretative sono sorte in merito all'art.5, comma 4, punto 2, del regolamento dehors nella parte in cui vieta l'installazione dei dehors sulla parte di sede stradale dove l'ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietati e ciò in quanto la detta disposizione non è stata collegata con il successivo comma 8 dello stesso articolo, che consente l'occupazione del suolo pubblico nei casi in cui l'occupazione insista in zone a traffico limitato o in aree pedonali urbane;

Verificato, inoltre, che il regolamento dei dehors prevede un incongruenza all'art.5 punto 3, comma 4 in quanto da un lato vieta l'installazione dei dehors nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati

ai sensi del D.Lgs n.42 del 22/01/2004 e dall'altro prevede che dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni Culturali;

Rilevato, ancora, che molti operatori commerciali hanno ritenuto particolarmente gravosa la stipula di una polizza fideiussoria nonché hanno ritenuto eccessivamente oneroso ripresentare la documentazione tecnica necessaria al rilascio di occupazione di suolo pubblico per i vari rinnovi o proroghe ;

Atteso che nell'emanazione di norme regolamentari vanno osservati i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo;

Atteso che il rispetto di tali principi impone che la P.A. utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire e che tenga conto degli altri interessi con cui lo stesso può venire in conflitto e impone altresì che la P.A. adotti la soluzione più idonea a recare il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti;

Ritenuto, alla luce dei detti principi, che le incongruenze rilevate, i citati divieti all'installazione dei dehors e la problematica del versamento della cauzione provvisoria e quella relativa alla documentazione da presentare per i rinnovi o proroghe , possano trovare soluzioni con le seguenti modifiche al regolamento per la installazione e gestione dehors che salvaguardano in ogni caso le finalità pubbliche alla sicurezza della circolazione stradale al transito dei mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti etc.. e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione del suolo pubblico si propongono le seguenti modifiche:

1. art. 5, comma 4, punto 2 eliminare le parole “ e , in ogni caso” e riscrivere l'intero punto 2 nel seguente modo: “Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria. E' altresì vietato l'installazione di dehors sulla parte di sede stradale dove l'ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate, eccetto i casi in cui l'occupazione insista in zona a traffico limitato o in aree pedonali urbane.
2. art. 5 comma 4 al punto 3 eliminare le parole “dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.- Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: **“Nell'area pertinenziale degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004”**
3. art.5 comma 7 eliminare completamente la frase “La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge non deve essere inferiore a metri 1,50”.
4. art. 5 dopo il comma 6 inserire la frase “La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge sarà valutata di volta in volta dopo opportuno sopralluogo e successivo parere vincolante del settore XII Polizia Municipale
5. art. 6 al comma 4 eliminare le parole “l'ingombro del fabbricato” e aggiungere le parole “deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli , l'ingombro del manufatto deve essere” e togliere la parola “Traffico” e aggiungere al suo posto la parola “Transito” , inoltre alla fine del comma 4 aggiungere le parole “La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50”. Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: **“Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50.**
6. art. 6 comma 7 eliminare l'intero comma;
7. art. 7 comma 9 eliminare le parole “prima dell'inizio dell'installazione dei dehors” e

sostituirle con le parole “ogni qualvolta l’installazione dei dehors richieda un “ancoraggio al terreno”. Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: “ **ogni qualvolta l’installazione dei dehors richieda un “ancoraggio al terreno” deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l’integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio tecnico e nello specifico:**

- per il territorio fuori dal C.S: Settore VII- servizio viabilità
- all’interno del perimetro C.S.: Settore VI Centri Storici(se le norme di attuazione del Piano particolareggiato dovessero consentire tale installazione).

8. art.7 comma 12 dopo la parola “pari” eliminare le parole “ a 2 volte” e sostituirla con le parole “alla tariffa” e aggiungere alla fine del comma le parole “Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors “stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno” mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio, anche se sono poggiati su pedane “non ancorate al terreno” e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors “Dopo le modifiche apportate il comma ha assunto la seguente forma: “Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere della autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Ragusa a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all’autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico. Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors “stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno” mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio etc., anche se sono poggiati su pedane “non ancorate al terreno” e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors .

9. art.7 comma 15 eliminare l’intero comma ;

10. art. 7 aggiungere, come ultimo comma” il seguente: **La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria in fase di primo rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per la installazione di dehors; per i rinnovi o le proroghe sarà sufficiente che la ditta presenti apposita dichiarazione, sotto forma di atto notorio ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale attesti che non ci sono state apportate modifiche rispetto allo stato di fatto riportato nella autorizzazione precedentemente rilasciata.**

▪ **PRESO ATTO** che i rilievi di cui sopra possono trovare risposte concrete nella predisposizione di modifiche al vigente Regolamento che, continuando ad assicurare la tutela del pubblico interesse, non crea difficoltà, remore o non giustificati aggravi procedurali allo svolgimento di attività imprenditoriali

▪ **RITENUTO** opportuno pertanto procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012

▪ **VISTO** l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. *Proporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera che preveda :*

- a) Modificare il vigente Regolamento per la disciplina di installazione e Gestione dei Dehors, approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012, secondo quanto indicato nella parte espositiva del presente atto;
- b) Dare atto, conseguentemente , che il testo del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei Dehors a seguito delle modifiche apportate è quello allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- c) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.
Ragusa li, 18/06/2012		Ragusa li, 18/06/2012
Il Dirigente Dr. Santi Distefano		Il Dirigente Dr. Santi Distefano
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa di €.		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.
Va imputata al cap.		
Ragusa li,	Ragusa li,	<i>21-06-2012</i> Il Segretario Generale dott. Benedetto Buscema
Motivazione dell'eventuale parere contrario:		
<input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione		

Allegati - Parte integrante:

- 1) ALL. A) regolamento rielaborato.
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa li, 18.06.12

Il Responsabile del Procedimento
dr. Salvatore Giuffrida

Il Capo Settore
Dr. Santi Distefano

Visto: L'Assessore al ramo
Sig.ra Sonia Migliore

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 215 del 22 GIU. 2012



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, positioned on the right side of the page.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità**
- Articolo 2 - Definizioni**
- Articolo 3 - Dehors**
- Articolo 4 - Elementi di arredo e di copertura**
- Articolo 5 - Ubicazione-Limitazioni- Divieti**
- Articolo 6 - Dimensioni**
- Articolo 7- Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per l'installazione di dehors**
- Articolo 8 - Rilascio autorizzazioni per Dehors in occasione di eventi e manifestazioni**
- Articolo 9 - Proroga dei dehors stagionali**
- Articolo 10 - Rinnovo dehors stagionali**
- Articolo 11 - Scadenza dell' autorizzazione/concessione**
- Articolo 12 - Attività**
- Articolo 13 - Orario**
- Articolo 14 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico**
- Articolo 15 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors**
- Articolo 16 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private di dehors**
- Articolo 17 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata**
- Articolo 18 - Sospensione dell'autorizzazione/concessione ad occupare suolo pubblico con dehors**
- Articolo 19 - Revoca dell'autorizzazione/concessione ad occupare suolo pubblico con dehors**
- Articolo 20 - Sanzioni**
- Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali**
- Articolo 22 - Entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'occupazione della "strada", così come definita dall'art. 2 del D. Lgs. n° 285/92 e s.m.i., e del suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di dehor stagionale e continuativo, con riferimento alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Ragusa (delib. Consiglio Comunale n. 66 del 08/07/2010) ed in applicazione del D.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Commissari Straordinario con delib. n.36 del 10.5.94, ratificata dal C.C. con delib. n.127 del 4.11.94, modificato con delib. C.C. n. 64 del 28.7.1995 ed integrato con delib. C.C. n.40\2002

Art. 2

Definizioni

Si definiscono "dehors" tutti gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto ad uso di un locale di pubblico esercizio di somministrazione, come statuito dalla legge 25 agosto 1991 n. 287.

Per dehor stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi rinnovabili se posizionata nel centro storico, ad un anno per le restanti parti del territorio comunale, soggetto ad autorizzazione.

Per dehor continuativo si intende la struttura, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

Per "Centro Storico", ai fini del presente regolamento si intende si intende la zone A del P.R.G. così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 120/2006 dell'Assessorato Regionale, limitatamente alla ex zona A e B1 del perimetro urbanistico delimitato dalla legge n. 61 del 1981 in cui possono essere posizionati solo dehors stagionali di durata non superiore a 6 mesi.

Art. 3

Dehors

Gli elementi dei dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a. arredi di base:tavoli, sedie, poltroncine e pance;
- b. tavoli e sedie su pedana;
- c. ombrelloni;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
- e. tende a sbraccio, doppia cappottina, padiglione e similari;
- f. elementi accessori:fioriere ed elementi di delimitazione del dehor, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ecc;

Per gli elementi dei dehors nel centro storico, prevalgono le Norme Tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo adottato dal CC con atto n. 66 dell'08/07/2010, rispetto alle disposizioni del presente regolamento. Pertanto l'arredo urbano, con occupazione del suolo pubblico da destinare alle attività di somministrazione, nel caso in cui è stabilmente appoggiato al suolo, pur avendo carattere di provvisorietà, è ammesso, previa delibera della Giunta Municipale, con apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Settore IX Sviluppo Economico, su valutazione, caso per caso da parte della Commissione Risanamento Centri Storici e del Settore Polizia Municipale. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico, da destinare alle attività di somministrazione, venga richiesta esclusivamente con tavoli, sedie ed ombrelloni, le autorizzazioni, saranno rilasciate su parere del settore Centri Storici senza ricorrere, di volta in volta, all'apposita Commissione di risanamento la quale emetterà preliminarmente apposite linee guida sull'installazione degli arredi (tavoli sedie ed ombrelloni) e sulle caratteristiche estetiche degli stessi in modo da consentire, al competente Settore Centri Storici, l'emissione di pareri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni da parte del Settore IX. Il Dirigente del Settore Centri Storici potrà richiedere, tuttavia, il parere alla Commissione di Risanamento dei Centri Storici nei casi in cui la richiesta riguardi siti particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico e paesaggistico.



Non è consentita, al di fuori del caso indicato nella lettera f) del precedente comma, l'installazione di fioriere o mezzi diversi, finalizzati ad abbellire e/o evidenziare l'accesso ad esercizi commerciali. Tale installazione potrà essere assentita eccezionalmente, sempre che non ci sia sottrazione di area destinata a parcheggio, per particolari situazioni che dovranno essere adeguatamente esplicitate in apposita relazione da presentare in uno alla richiesta di autorizzazione. La Polizia Municipale ed il Servizio Viabilità del Settore VII o del Servizio Centri Storici del Settore VI, dovranno in maniera ampia e dettagliata, motivare e se del caso



assentire, il verificarsi delle condizioni di cui sopra con l'osservanza di specifiche condizioni tecniche.

Art. 4

Elementi di arredo e di copertura

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

In presenza di più esercizi pubblici, deve essere prevista una soluzione unitaria in coordinamento con interventi similari contigui.

Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà, debbono comunque essere stabilmente poggiate al suolo, se necessario, mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione nel rispetto, quindi, della pavimentazione esistente.

L'installazione di queste strutture non devono rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti normativi igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme al regolamento di igiene e alla normativa in merito alla somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici.

Non sono ammesse tettoie, strutture a serra o soluzioni similari nel centro storico; le dette strutture sono ammesse nella restante parte del territorio comunale nel caso di dehors continuativi, previa acquisizione di preventivo parere del Settore V - Servizio edilizia privata.

Gli ombrelloni dovranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

Le tende a sbraccio, o a telo teso, sono costituite da uno o più teli retrattili fissate alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Le coperture a cappottina, si presentano con due soluzioni:

- a. con struttura centrale di sostegno a volta semicilindrica aperta o chiusa a testata;
- b. con montanti perimetrali a volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

La copertura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a. con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;

b. a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata o tesa .

Le fioriere o vasi ornamentali potranno avere forma cubica, di parallelepipedo o cilindrica, in ogni caso dovranno essere uguali tra di loro.

In ogni caso il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le componenti del dehor e con l'ambiente circostante, dovranno essere comunque mantenute in buone condizioni.

E' consentita l'installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gpl o butan gas, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio.

I cestini sono ammessi purchè in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Art. 5

Ubicazione- Limitazioni e Divieti

L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate alla somministrazione assistita al pubblico di alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici adeguati, ad eccezione delle attività con autorizzazione antecedente all'1 gennaio 1997.

L'occupazione del suolo pubblico con dehor è da consentire davanti l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B ed entro le proiezioni dei fronti dell'esercizio stesso cui gli elementi di arredo si riferiscono; solo per casi particolari, da verificare di volta in volta, ove il contesto non renda ciò possibile è consentita occupazione di area nelle immediate vicinanze dell'attività autorizzata sempre che ciò non sia in contrasto con le altre disposizioni previste dal presente regolamento e non sia in corrispondenza di finestre o altri punti luce, di passi carrai, davanti ad ingressi condominiali o vetrine di negozi. E' prevista la possibilità di annessione della superficie spettante al titolare confinante, con il consenso dello stesso, per il periodo richiesto dal primo esercente. La superficie risultante non potrà comunque superare l'estensione massima prevista dalla somma delle due.

E' facoltà del Comune, limitatamente alle aree interdette alla circolazione veicolare, di autorizzare la loro occupazione con dehors da parte di esercizi pubblici che insistono nelle immediate vicinanze, in questo caso è consentita l'occupazione del suolo pubblico solo con tavoli, sedie e ombrellone, e le autorizzazioni saranno rilasciate contemplando equamente le diverse richieste, anche se pervenute in tempi diversi.

Non è consentito installare dehor o parti di esso:

1. In zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole, qualora inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva;
2. Sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria. E' altresì vietata l'installazione di dehors sulla parte di sede stradale dove l'Ente proprietario abbia istituito divieti di fermata e/o di sosta o dove per legge la sosta e/o la fermata siano vietate, eccetto i casi in cui l'occupazione insista in zona a traffico limitato o in aree pedonali urbane;
3. Nell'area pertinenziale degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004;
4. Su zone che possono occultare la vista di segnaletica verticale o orizzontale, di toponomastica, di targhe, lapidi o cippi commemorativi, illuminazione autorizzati dal Comune;
5. Se vi è interferenza con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione/concessione previo specifico nulla osta da parte degli uffici dei Settori competenti.
6. In prossimità di intersezioni viarie;
7. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci proiettate dalle lanterne semaforiche o creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale (e/o del traffico veicolare), fermo restando il divieto di occupazione sulle corsie di canalizzazione;
8. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità , avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati;

9. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 1 (uno) misurata tra il limite di carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.
10. Su parti che possono ostacolare la visuale di sicurezza;
11. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali che interessano l'intera sezione del marciapiedi o dello slargo;
12. Sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi per il transito pedonale dei disabili;
13. In tutti quei casi in cui, comunque, l'occupazione sia in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;

La distanza dall'intersezione stradale non deve essere inferiore a cinque metri, e va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore XII , Polizia Municipale, competente in materia di viabilità e traffico.

Qualora l'installazione di dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, previo nulla osta della Polizia Municipale.

La distanza dai passi carrabili autorizzati ai sensi di legge sarà valutata di volta in volta dopo opportuno sopralluogo e successivo parere vincolante del settore XII Polizia Municipale

Nel caso in cui le istanze di occupazione del suolo pubblico a corredo dell'attività di somministrazione ricadano in aree dove per legge o per scelta dell'Ente proprietario della strada la sosta e il transito dei veicoli sono vietati ovvero la circolazione dei veicoli è limitata ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (Aree pedonali urbane, zone a traffico limitato, piazze o slarghi esterni alla carreggiata, rialzati o altrimenti delimitati, destinati alla circolazione dei pedoni), gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni, dopo aver ponderato l'interesse pubblico a non vedere ridotto il numero degli stalli di sosta dei veicoli e l'interesse dell'operatore economico all'ampliamento, all'esterno del locale della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, in determinati periodi dell'anno ove maggiore è il flusso turistico, rilasceranno l'autorizzazione/concessione a condizione e nella misura idonea a che la stessa non determini intralcio alla circolazione.

Nella nuova area pedonale di piazza Torre e Lungomare Mediterraneo, istituita a seguito dei recenti interventi di riqualificazione urbanistica, l'occupazione di suolo pubblico con dehors a corredo dell'attività di somministrazione può avvenire secondo le diverse modalità di occupazione del suolo pubblico indicate nella planimetria di Marina di Ragusa allegata al presente regolamento con esclusivo riferimento alla nuova area pedonale di Piazza Torre e Lungomare Mediterraneo e per una lunghezza massima corrispondente all'estensione dei fronti del locale.

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

L'installazione di dehor è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane e di quartiere), F (strade locali), così come definite dall'art. 2, comma 2 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Con riferimento alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, solo in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.

Quando il contesto non renda possibile la collocazione dei dehors sul marciapiede, può essere assentita l'occupazione delle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) limitatamente a quattro o a cinque posti auto a seconda che gli spazi destinati a parcheggio siano collocati parallelamente al marciapiede ovvero perpendicolarmente e sempre che non si superi l'estensione del prospetto del locale che ospita l'attività di somministrazione.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l'installazione di dehors.

Art. 6

Dimensioni

Gli elementi di arredo urbano non potranno impegnare una superficie superiore a quella destinata alla somministrazione all'interno del locale e per il centro storico la seguente superficie:

- su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, esistenti all'entrata in vigore delle presenti

norme pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max. di mq. 100;

- su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico con una superficie max. di mq. 100;

- su suolo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi.

- su superfici a terrazzo fino a un max. di mq. 200 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per servizi.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50.

Ove si dovessero trovare due esercizi l'uno di fronte all'altro ovvero attigui, se concedendo ad entrambi l'autorizzazione/concessione non dovesse rimanere lo spazio previsto al comma precedente, si darà la precedenza all'esercizio, che avrà presentato la domanda per primo.

Ove il locale per il quale è stata presentata l'istanza di occupazione del suolo pubblico si affacci su distinte viabilità con diversi ingressi ed una delle aree interessate all'occupazione del suolo sia ubicata, più o meno frontalmente, ad altro esercizio di somministrazione, sarà possibile concedere l'occupazione del suolo pubblico per entrambe le aree prospicienti l'esercizio solo a condizione che l'interessato produca una dichiarazione attestante la mancanza di interesse ad installare un dehor da parte dell'esercente frontale il quale, non avendo la possibilità di installare in altro spazio il dehor, potrebbe avere interesse ad occupare la medesima area.

Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehor, si debba tener conto del fronte dell'esercizio pubblico sito al piano terra.

Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata e di sosta.

Art. 7

Procedimento per il rilascio di autorizzazione/concessione per l'installazione di dehors

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare un dehor stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve rispettivamente ottenere la preventiva autorizzazione o concessione. Tale provvedimento è rilasciato dal Settore Sviluppo Economico previo parere del Comando dei Vigili Urbani, del Settore Infrastrutture e Viabilità, del Settore Centri Storici, per la parte del territorio riguardante il centro storico, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, e del Settore Assetto ed Uso del Territorio per la restante parte del Territorio.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell'art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e similari) occorre acquisire il preventivo parere del Settore V - assetto ed uso del Territorio.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e presentata in bollo al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data per l'installazione del dehors, entro il detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di rilascio.



Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. Planimetria in tre copie in scala almeno 1:200 e tre copie in scala 1:2000 (inquadramento generale), nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente nell'area su cui il dehor viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzo pubblico, e/o passaggi pedonali. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e, limitatamente alle zone A e B1 del perimetro urbanistico riferito alla L. r. n. 61/8, i colori ed i

materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Per la tipologia di dehor riportata alla lettera e) dell'art 3 del presente regolamento (tende a doppia cappottina, a padiglione e similari) e per le eventuali tettoie, strutture a serra o soluzioni similari dovrà essere prodotto un progetto in tre copie (planimetria, pianta prospetto e servizi) in scala almeno 1:200, redatto da tecnico abilitato, nel quale dovranno essere riportati tutti gli elementi e caratteristiche costruttive e tipologiche.

- b. Relazione tecnica in tre copie;
- c. Elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previste pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, cestini per i rifiuti, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie);
- d. Fotografie a colori (formato minimo 9 x 12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico, esteso anche agli edifici limitrofi.
- e. Autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale alloggiare gli arredi mobili.
- f. Atto di Impegno da parte del richiedente ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal Regolamento per la disciplina di istallazione e gestione Dehors del Comune di Ragusa.
- g. Nulla osta del condominio nell'ipotesi contemplata dall'art. 6 comma 3

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale è rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabili, così come disposto all'art. 2 comma 2, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli artt. 9 e 10.

La concessione, per dehor continuativo può essere rilasciata per un periodo pluriennale fino ad un massimo di 3 anni.

Acquisiti tutti i pareri previsti al 1° comma del presente articolo, in caso di esito positivo degli stessi, il Settore Sviluppo Economico invierà a mezzo di PEC al competente Settore tributi, schema del provvedimento contenente tutti gli elementi necessari a determinare la tariffa dell'occupazione del suolo pubblico riferita sia alla semplice autorizzazione che a quella della concessione, comprensiva del canone annuale. Lo stesso ufficio, quantificata la tariffa, avrà cura, sempre a mezzo di PEC, di comunicare al Settore Sviluppo Economico, l'importo determinato, le modalità di versamento ed ogni altra condizione, presupposto o vincolo che sarà ritenuto utile.

Acquisita la dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa occupazione del suolo pubblico e del versamento della cauzione di cui

ai successivi commi si procederà al rilascio del provvedimento che sarà inviato o notificato al titolare dell'esercizio e in copia a tutti gli uffici e/o settori coinvolti nel procedimento.

Ogni qualvolta l'installazione dei dehors richieda un "ancoraggio al terreno" deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio tecnico e nello specifico:

- per il territorio fuori dal Centro Storico: Settore VII-servizio viabilità
- all'interno del perimetro Centro Storico : Settore VI Centri Storici(se le norme di attuazione del Piano particolareggiato dovessero consentire tale installazione).

Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con i competenti uffici sopra indicati con il quale si accerterà l'integrità di quanto concesso.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali è accertata una pregressa morosità relativa alla TOSAP fino a quando non sia dimostrato l'avvenuto pagamento.

Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehors allo scadere della autorizzazione/concessione e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Ragusa a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico. Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di Dehors "stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno" mentre non è dovuta se il Dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio, etc. anche se sono poggiati su pedane "non ancorate al terreno" e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehors .

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato.

Qualora la rimozione dei dehors non sia stata eseguita entro i termini indicati nell'autorizzazione/concessione, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni provocati lo stato dei luoghi, nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempiere entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale, vi

provvederà direttamente e incamererà la fidejussione o il deposito cauzionale fatto salvo il recupero della maggiore spesa.

La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria in fase di primo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la installazione di dehors; per i rinnovi o le proroghe sarà sufficiente che la ditta presenti apposita dichiarazione, sotto forma di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale attesti che non sono state apportate modifiche rispetto allo stato di fatto riportato nella autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 8

Rilascio autorizzazione per Dehors in occasione di eventi e manifestazioni

In occasione di eventi e/o manifestazioni particolari quali feste, manifestazioni, mostre, spettacoli, fiere, ed eventi similari, è possibile il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di dehors; in tali ipotesi la durata dell'autorizzazione non potrà superare quella dell'evento e/o della manifestazione e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 10 giorni dall'inizio dell'evento e/o della manifestazione stessa.

Gli elementi di dehors consentiti sono quelli di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 3 e l'istanza dovrà essere corredata dalla sola documentazione di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) e b) del presente regolamento.

In occasione degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, è possibile l'installazione di gazebo per consentire l'effettuazione di mostre d'arte, di artigianato e simili; i gazebo devono avere struttura leggera in metallo e telo ed avere un'altezza massima di ml 3,50. E' esclusa l'installazione di gazebo per consentire attività estemporanea di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che diversa disposizione di legge dovesse consentirlo.

Art. 9

Proroga dei dehors stagionali

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehor stagionale può essere, prorogata previa presentazione, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza, di istanza in bollo, con allegate la dichiarazione di conformità. Entro detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di proroga; in caso contrario l'autorizzazione di cui si chiede la proroga si riterrà valida fino alla definizione del procedimento.

Resta fermo che la durata complessiva del periodo di istallazione non potrà superare i sei mesi rinnovabili.

Art. 10

Rinnovo dehors stagionali

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali può essere rinnovata previo parere del Settore Centri Storici per la parte del territorio riguardante il Centro Storico e del Settore Assetto ed Uso del territorio, per la restante parte del territorio.

In caso di morosità si applicano le previsioni di cui al comma 11 all'art. 7 del presente Regolamento.

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni. Il Responsabile del Settore preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione dell'avvenuta domanda di rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni, al Settore Viabilità e Traffico. Il Settore Viabilità e Traffico dovrà comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del precedente rilascio dell'autorizzazione.

Il Settore procedente comunicherà, anche per via informatica, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Settore Assetto ed uso del territorio, al Settore Viabilità e traffico, al Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione del Verde Pubblico Settore Centri Storici.

Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non abbia potuto installare il dehor per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

Art. 11

Scadenza dell'autorizzazione/concessione

Alla scadenza dell'autorizzazione/concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.

Art. 12

Attività

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e materialmente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi di esposizione attrezzati e a temperatura controllata finalizzati a migliorare la qualità dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria (pacchetto igiene REG CE n. 852/2004) e nel rigoroso rispetto della medesima.

E' vietata qualsiasi diffusione di musica nel dehor tramite impianto di amplificazione. In ogni caso non deve essere arrecato pregiudizio al riposo delle persone. Dovrà essere pertanto salvaguardato il diritto dei terzi al rispetto dei limiti di inquinamento sonoro dettati dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dai connessi regolamenti attuativi.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Nell'ipotesi in cui nei dehors vengono istallati impianti rumorosi (gruppi elettrogeni o altro) dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico

L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità connessa al rilascio della concessione.

Art. 13 Orario

Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio di dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato; gli ombrelloni a copertura dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura dovranno essere riavvolte durante la notte.

La violazione delle superiori disposizioni implica l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché in caso di recidiva la revoca della concessione.

L'orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, tavoli, sedie ed ombrelloni, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione/ concessione per motivi di interesse pubblico

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della stessa senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione/ concessione per motivi di interesse pubblico

Ogni qual volta nello spazio autorizzato per l'istallazione di dehors si debbano effettuare lavori di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi.

Tale comunicazione, qualora non comporti revoca di cui all'art. 14 dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitando i costi al concessionario.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse

Art. 16

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, si procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 7 ultimo comma

Art. 17

Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico autorizzato in perfetto stato igienico - sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato realizzato. In particolare:

- è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una congrua distanza dall'esercizio;
- è fatto obbligo di collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, dei contenitori di sufficiente capacità per il deposito dei rifiuti minuti;
- è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;
- è fatto obbligo di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di idonea capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, mentre i cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché ne risulti impedito il rovesciamento

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione/concessione ed in caso di inadempienza revoca l'autorizzazione/concessione ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all'esercente.



L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni/concessioni.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehor.

La responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi dagli elementi che compongono i dehors resta a carico del concessionario.

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione/ concessione di occupazione suolo pubblico con dehors

L'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio, gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- d) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di sospensione adottati per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui

si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertati dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione (Sviluppo Economico), affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 19

Revoca dell' autorizzazione/ concessione ad occupare suolo pubblico con dehors

L'autorizzazione/concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- b) In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
- c) In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente utilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, salvo casi di forza maggiore, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- d) Al reiterarsi delle circostanze di cui all'art. 18 del presente Regolamento
- e) violazione dei divieti di cui all'art.12

I provvedimenti di revoca adottati per le violazioni di cui sopra, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertate dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 20 **Sanzioni**

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, accertata dai competenti organi di polizia, si provvederà ai sensi dell'art. 3, commi 16-17 e 18 della legge n. 94 del 15/07/2009, in materia di sicurezza stradale così come recepita con determinazione sindacale n. 218 del 25/10/2010 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, Regolamento TOSAP, approvato con delibera commissoriale 5536/CS del 10.5.1992 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate.

In una ottica di imparzialità della azione della P.A. ed al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi si intendono decaduti tutti i provvedimenti, a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all'art. 7.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.